

**Oggetto: Affidamento in concessione dei Servizi Museali (biglietteria, bookshop e assistenza alla visita) presso il Palazzo Ducale di Mantova. ID 2004**

**I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: <http://www.acquistinretepa.it> -<http://www.consip.it>**

\*\*\*

### CHIARIMENTI

#### 1) Domanda

Con riferimento al paragrafo 13 del Disciplinare di gara (a pagina 24) si prevede che "Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza".

Si chiede di chiarire se:

1) Un concorrente avente sede legale in Svizzera, può rilasciare autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del D.p.r. 445/2000?

2) In caso negativo, ai fini della partecipazione alla gara può ritenersi sufficiente ed esaustiva la presentazione della documentazione che segue:

- Iscrizione nel registro del commercio,
- certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, di un documento equivalente,
- certificazione attestante la regolarità fiscale rilasciata dalla amministrazione fiscale competente, o in sua mancanza di un documento equivalente,
- presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio oppure una dichiarazione concernente il fatturato,

La suddetta documentazione, inoltre, dovrà essere corredata da traduzione giurata?

3) Ai fini della partecipazione alla gara, l'operatore economico straniero deve in ogni caso redigere, produrre e sottoscrivere i seguenti Allegati predisposti dalla stazione appaltante:

Patto di integrità;

Allegato 1 - DGUE;

Allegato 10 - Dichiarazione familiari e conviventi;

Allegato 12 - Dichiarazione integrativa del subappaltatore;

Allegato 13 - Dichiarazioni di cui al dpcm 187/1991

#### Risposta

Con riferimento al quesito di cui al punto 1) si evidenzia che l'art. 3 del d.P.R. 445/2000 dispone che "Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione Europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. (art. 3, comma 4 DPR 445/2000)".

Conseguentemente un operatore economico avente sede legale in Svizzera, come chiarito dal paragrafo 13 del Disciplinare di gara, potrà rendere le dichiarazioni sostitutive mediante dichiarazioni/attestazioni idonee equivalenti

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza o, in alternativa, produrre certificati o attestazioni rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza atti a comprovare quanto è oggetto di dichiarazione. Tali certificati o attestazioni dovranno, altresì, essere corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale così come previsto dal comma 4 dell'art. 3 del d. P.R. 445/2000.

Con riferimento al quesito di cui al punto 2) si precisa che ai fini della partecipazione alla gara e in assenza di dichiarazioni/attestazioni idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, sarà necessario produrre tutta la documentazione atta a comprovare gli stati, le qualità personali e i fatti oggetto delle corrispondenti autodichiarazioni di cui ai modelli allegati alla documentazione di gara.

Con riferimento al quesito di cui al punto 3) si rappresenta che l'operatore economico straniero non è tenuto a produrre gli Allegati indicati purchè attestati comunque tutto quanto è oggetto delle dichiarazioni contenute nei suddetti allegati in una delle forme di cui ai precedenti punti 1 e 2 della presente risposta.

## **2) Domanda**

Con riferimento al paragrafo 11 del Disciplinare di gara (a pagina 18) si prevede che "In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente."

Si richiede cortesemente di specificare se, in caso di RTI non ancora costituito, l'effettuazione del sopralluogo da parte di un operatore economico munito di delega degli altri raggruppandi costituisca motivo di immodificabilità del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese in sede di partecipazione alla gara.

In particolare si chiede se:

- 1) In sede di presentazione dell'offerta, è consentita la possibilità per un operatore economico che abbia svolto il sopralluogo singolarmente di aggregarsi in un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese che, a sua volta, ha svolto il sopralluogo collettivamente e cumulativamente delegando un mandatario?
- 2) Se un operatore economico ha fornito la delega per l'effettuazione del sopralluogo ad un'impresa di un costituendo raggruppamento temporaneo è obbligato a partecipare, in ogni caso, alla procedura di gara con il medesimo raggruppamento oppure può decidere di non partecipare alla gara, di partecipare singolarmente o partecipare con un altro raggruppamento?

## **Risposta**

In caso di RTI non costituito, l'effettuazione del sopralluogo da parte di un operatore economico munito di delega degli altri raggruppandi non costituisce motivo di immodificabilità del costituendo raggruppamento. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dal par. 11 del Disciplinare di gara come richiamato in domanda. Pertanto, con riferimento agli specifici quesiti posti:

- 1) è consentito all'operatore economico che abbia svolto il sopralluogo singolarmente di aggregarsi in un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese che, a sua volta, ha svolto il sopralluogo collettivamente e cumulativamente delegando un mandatario. In tal caso, in sede di partecipazione, il RTI così "integrato" dovrà produrre sia il certificato di sopralluogo effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori per conto delle altre raggruppande, sia il sopralluogo effettuato singolarmente dall'impresa che ha successivamente "integrato" il costituendo RTI;
- 2) l'operatore economico che ha fornito la delega per l'effettuazione del sopralluogo ad un'impresa di un costituendo raggruppamento temporaneo non è obbligato a partecipare alla procedura di gara con il medesimo raggruppamento ed è, quindi, libero di non partecipare alla gara ovvero di partecipare singolarmente ovvero di partecipare con un altro raggruppamento. In tali due ultimi casi, tuttavia, resta fermo quanto previsto dal Disciplinare di gara in merito al fatto che «il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più

concorrenti». Pertanto, in sede di partecipazione, l'operatore economico non potrà produrre il certificato di sopralluogo rilasciato all'impresa del costituendo raggruppamento appositamente delegata, ma sarà tenuto a produrre un nuovo certificato di sopralluogo effettuato nelle forme previste dal Disciplinare di gara, ossia:

- a. se decide di partecipare singolarmente, effettuando il sopralluogo tramite il proprio legale rappresentante/procuratore/ direttore tecnico ovvero tramite soggetto all'uopo delegato;
- b. se decide di partecipare con un altro costituendo raggruppamento, effettuando il sopralluogo singolarmente ovvero delegando uno degli operatori economici raggruppati.

### **3) Domanda**

Chiediamo chi sia l'attuale gestore del servizio oggetto del bando.

### **Risposta**

Per ogni informazione relativa alla concessione attualmente in essere presso il Palazzo Ducale di Mantova, si rimanda a quanto già indicato nella documentazione di gara (Allegato 8 – Personale attualmente impiegato; Allegato b) al Capitolato – Dati storici).

Ing. Stefano Tremolanti  
Divisione Sourcing Beni e Servizi  
(Il Responsabile)